II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

recante modifica del suo regolamento interno

(2006/34/CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

visto l'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato II *bis* del regolamento interno del Consiglio [1],

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento interno del Consiglio (di seguito «regolamento interno») prevede che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione che richiede la maggioranza qualificata e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifichi che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell'Unione calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all'articolo 1 dell'allegato II *bis* del regolamento interno.

(2) L'articolo 2, paragrafo 2, dell'allegato II *bis* del regolamento interno, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio prevede che, con effetto al 1º gennaio di ogni anno, il Consiglio adatti, conformemente ai dati di cui l'Ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell'anno precedente, le cifre di cui all'articolo 1 di detto allegato.

(3) È pertanto opportuno effettuare tale adeguamento del regolamento interno,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1 dell'allegato II *bis* del regolamento interno del Consiglio è sostituito dal testo seguente:

«*Articolo 1*

Per l'applicazione dell'articolo 205, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'articolo 118, paragrafo 4, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, nonché dell'articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell'articolo 34, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2006, è la seguente:

Stato membro	Popolazione (× 1 000)
Germania	82 500,8
Francia	62 370,8
Regno Unito	60 063,2
Italia	58 462,4
Spagna	43 038,0
Polonia	38 173,8
Paesi Bassi	16 305,5
Grecia	11 073,0
Portogallo	10 529,3
Belgio	10 445,9

[1] Decisione 2004/338/CE, Euratom del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 106 del 15.4.2004, pag. 22). Decisione modificata dalla decisione 2004/701/CE, Euratom (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 15).

Stato membro	Popolazione (× 1 000)
Repubblica ceca	10 220,6
Ungheria	10 097,5
Svezia	9 011,4
Austria	8 206,5
Danimarca	5 411,4
Slovacchia	5 384,8
Finlandia	5 236,6
Irlanda	4 109,2
Lituania	3 425,3
Lettonia	2 306,4
Slovenia	1 997,6
Estonia	1 347,0
Cipro	749,2
Lussemburgo	455,0
Malta	402,7
Totale	461 324,0
Soglia (62 %)	286 020,9»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa è applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2006.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL